

Il legame familiare prima di tutto?

“superabile” il divario minimo d’età di diciotto anni tra adottante e adottato nell’adozione di persona maggiorenne

Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2020, n. 7667

La vicenda riguarda un adottante che presenta una differenza d’età di diciassette anni e quattro mesi con l’adottanda, figlia biologica della convivente e che vive con lui dall’età di sei anni formando un nucleo familiare consolidato da oltre trent’anni.

L’art. 291 c.c., che richiede la differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottato, ne impedirebbe l’adozione con una evidente ingiusta limitazione e compressione dell’istituto dell’adozione di maggiorenni, quale oggi individuato.

Tale istituto, infatti, ha nel tempo perso l’originaria connotazione diretta ad assicurare all’adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro **legati da saldi vincoli personali, morali e civili**.

I ricorrenti hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale (artt. 2, 3, 10, 30 Cost.) del suindicato limite.

La Corte di Cassazione respinge la questione argomentando che la Corte Costituzionale è già intervenuta sulla questione della disparità di disciplina tra adozione di minori e di persone maggiori d’età, in ordine all’art. 291 c.c., che solo per l’adozione di maggiorenne contempla il limite della differenza d’età di diciotto anni tra adottante e adottato, con due pronunce (Corte cost., nn. 89/1993 e 500/2000), secondo le quali: «(...) *questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89/1993), giacché l’adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l’adozione dei minori. (...) Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per l’adozione di minori il superamento del divario di età ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del raccordo tra l’unità familiare e l’ineliminabile momento formativo ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare (sentenza n. 89 del 1993) (...)*».

La Suprema Corte, però, sottolinea che un’interpretazione costituzionalmente orientata consente di rendere l’art. 291 c.c. compatibile con le norme costituzionali richiamate.

Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, nel mutato contesto sociale, il limite di diciotto anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all’adozione delle persone maggiori d’età e, dunque, un’indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare in contrasto con l’art. 8 CEDU, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, il suindicato articolo 8 pone a carico dello Stato obblighi positivi di rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da

permettere a siffatto legame di svilupparsi (Corte EDU, 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14). A riguardo la Corte afferma che *“Può dunque affermarsi che si sia formato un diritto vivente che legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.c., che tenga conto anche della giurisprudenza unionale secondo cui l'accezione dell'endiadi "vita privata e familiare", di cui all'art. 8 CEDU, è intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona. Infatti, nel caso concreto, i ricorrenti chiedono di concretizzare la lunga convivenza "di fatto" tra adottante e adottanda (quale figlia della convivente dell'adottante) attraverso un riconoscimento formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. Precludere, invece, l'adozione in esame, ritenendo insuperabile l'ormai vetusta ed anacronistica volontà legislativa della differenza minima di età di ben (OMISSIS) anni, costituirebbe espressione di un'interpretazione puramente letterale della norma preclusa nella fattispecie, a parere del collegio, da argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo.”*

In conclusione viene così affermato il principio di diritto secondo cui: *«in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell'applicare la norma che contempla il divario minimo d'età di diciotto anni tra adottante e adottato, deve procedere ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidate da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris».*